

**COMUNE DI
NUS**

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 in data 25.03.2015

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - *(Fonti)*
- Art. 2 - *(Principi fondamentali)*
- Art. 3 - *(Finalità)*
- Art. 4 - *(Programmazione e cooperazione)*
- Art. 5 - *(Territorio, sede e stemma)*
- Art. 6 - *(Lingua francese e franco-provenzale)*

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

- Art. 7 - *(Organi)*
- Art. 8 - *(Consiglio comunale)*
- Art. 9 - *(Competenze del Consiglio)*
- Art. 10 - *(Adunanze e convocazioni del Consiglio)*
- Art. 11 - *(Funzionamento del Consiglio)*
- Art. 12 - *(Consiglieri)*
- Art. 13 - *(Gruppi consiliari)*
- Art. 13 bis *(Commissioni consiliari)*
- Art. 14 - *(Nomina della Giunta)*
- Art. 15 - *(Giunta comunale)*
- Art. 16 - *(Competenze della Giunta)*
- Art. 17 - *(Composizione della Giunta)*
- Art. 18 - *(Funzionamento della Giunta)*
- Art. 19 - *(Sindaco)*
- Art. 20 - *(Competenze amministrative del Sindaco)*
- Art. 21 - *(Competenze di vigilanza del Sindaco)*
- Art. 22 - *(Ordinanze sindacali)*
- Art. 23 - *(Vicesindaco)*
- Art. 24 - *(Delegati del Sindaco)*

TITOLO III - UFFICI DEL COMUNE

- Art. 25 - *(Segretario comunale)*
- Art. 26 - *(Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi)*
- Art. 27 - *(Competenze consultive del segretario e dei responsabili di servizi)*
- Art. 28 - *(Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del segretario)*
- Art. 29 - *(Competenze di legalità e garanzia del segretario)*
- Art. 30 - *(Organizzazione degli uffici e del personale)*
- Art. 31 - *(Albo pretorio)*

TITOLO IV - SERVIZI

- Art. 32 - *(Forme di gestione)*

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

- Art. 33 - *(Principi)*

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

- Art. 34 - *(Cooperazione)*
- Art. 35 - *(Comunità montane)*
- Art. 36 - *(Consorterie)*

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 37 - *(Partecipazione popolare)*

Art. 38 - *(Assemblee consultive)*

Art. 39 - *(Interventi nei procedimenti)*

Art. 40 - *(Istanze)*

Art. 41 - *(Petizioni)*

Art. 42 - *(Proposte)*

Art. 43 - *(Associazioni)*

Art. 44 - *(Referendum propositivi e consultivi)*

Art. 45 - *(Effetti dei referendum propositivi e consultivi)*

Art. 46 - *(Accesso e informazione)*

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 47 - *(Statuto e sue modifiche)*

Art. 48 - *(Regolamenti)*

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 - *(Norme transitorie)*

Art. 50 - *(Norme finali)*

ALLEGATO A - BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Fonti)

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla legge regionale 07.12.1998 n. 54, applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 della costituzione, della legge costituzionale 26.02.1948 n. 4 e della legge costituzionale 23.09.1993 n.2.

Art. 2

(Principi fondamentali)

1. Il Comune di Nus è un ente autonomo locale che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Ha autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e delle norme statali e regionali sulla finanza pubblica.
3. E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello statuto.
4. Esercita inoltre, secondo le leggi e le normative vigenti, le funzioni ad esso attribuite o delegate.
5. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, la comunità montana e gli altri Comuni.

Art. 3

(Finalità)

1. Il Comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
 - a)il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b)la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
 - c)il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d)la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - e)la tutela e lo sviluppo delle consorzierie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorzierie alle esigenze delle comunità titolari;
 - f)la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa, in collaborazione con i consorzi di miglioramento fondiario;

- g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la regione;
- h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato;
- i) Promuove lo sviluppo e l'esercizio delle attività turistiche, sportive ed artigianali attraverso la creazione di appositi servizi ed impianti, anche in riferimento alle forme tradizionali, autentica espressione della comunità locale ed associa, ove possibile, le società sportive alla programmazione e gestione di tali attività.

Art. 4

(Programmazione e cooperazione)

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell'unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con legge 30.12.1989 n. 439.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della regione autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri comuni sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal Comune.
4. Cooperava con i comuni vicini, prioritariamente attraverso la comunità montana, per l'esercizio delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere la maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi.

Art. 5

(Territorio, sede e stemma)

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle frazioni storicamente riconosciute dalla comunità, denominate come da decreto del presidente della Giunta regionale.
2. Il territorio del Comune si estende per Km² 57,37 e confina con i Comuni di Quart - Oyace - Bionaz - Torgnon - Verrayes - Fénis - Saint-Marcel.
3. Il palazzo municipale, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito nel capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
4. Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone di cui al decreto del presidente della repubblica del 26 gennaio 1987 allegato "A" al presente statuto.

Art. 6

(Lingua francese e franco-provenzale)

1. Nel Comune la lingua francese e la lingua italiana godono degli stessi diritti.
2. Il Comune incentiva una migliore conoscenza e diffusione delle lingue, in particolare della lingua francese e franco provenzale nell'ambito di un più esteso plurilinguismo.

3. Il repertorio storico linguistico originale del territorio deve trovare il suo riconoscimento e la sua collocazione nel diritto alla libera espressione e nell'affermazione delle proprie identità, ed è considerato un patrimonio culturale da valorizzare, salvaguardare, utilizzare.
4. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco provenzale.
5. Gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti di volta in volta da un consigliere all'uopo individuato.
6. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del Comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

Art. 7 (Organi)

1. Sono organi del Comune:
 - a) il Consiglio comunale
 - b) la Giunta comunale
 - c) il Sindaco ed il Vicesindaco.

Art. 8 (Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale determina l'indirizzo ed esercita il controllo sull'attività politico-amministrativa del Comune.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Sindaco presiede il Consiglio.

Art. 9 (Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio, oltre alle competenze attribuitegli dal regolamento regionale 03.02.1999 n. 1 e dalla legge regionale 09.02.1995 n. 4 in materia di sua costituzione, ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell'art. 21 comma 1 della legge regionale 07.12.1998 n. 54:
 - a) Statuto dell'ente e delle associazioni dei comuni di cui l'ente faccia parte;
 - b) regolamento del Consiglio;
 - c) bilancio preventivo e relative variazioni;
 - d) rendiconto;
 - e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - f) istituzione ed ordinamento dei tributi;
 - g) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
 - h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
2. Il Consiglio è inoltre competente ad adottare i seguenti atti:
 - a) i regolamenti comunali, escluso quello attinente all'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b) la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, i piani ed i programmi di rilevanza generale, i programmi di opere pubbliche, i progetti preliminari di opere pubbliche che presentano una spesa complessiva, al netto dell'IVA, superiore ad Euro 100.000,00, le loro variazioni e deroghe, i pareri da rendere in tali materie;
 - c) gli indirizzi, le proposte, le determinazioni, gli ordini del giorno relativi alla programmazione economica, sociale, culturale, ambientale e territoriale comunale;

- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) la partecipazione a società di capitali;
- f) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del Consiglio;
- g) la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi
- h) gli acquisti, le permuta e le alienazioni immobiliari, nonché l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o dei responsabili dei servizi;
- i) l'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113 della legge regionale 07.12.1998 n. 54;
- j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
- l) La valutazione sui requisiti referendari comunali proposti;
- m) La nomina della Giunta e la revoca e sostituzione degli assessori;
- n) gli statuti delle aziende speciali;
- o) la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie;
- p) i pareri sugli statuti delle consorzierie;
- q) omissis
- r) gli indirizzi per la determinazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e degli uffici pubblici ai sensi dell'art. 26 comma 8 della legge regionale 54/1998.

Art. 10

(Adunanze e convocazioni del Consiglio)

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio successivo.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
4. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta del Sindaco, di un quinto dei consiglieri assegnati o di almeno cento elettori.

Art. 11

(Funzionamento del Consiglio)

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2. Il regolamento interno stabilisce:

- a) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - b) le modalità di convocazione del Consiglio comunale;
 - c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - f) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - g) l'organizzazione dei lavori;
 - h) la pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
 - i) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del Consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
3. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei componenti del Consiglio in carica e delibera a maggioranza dei presenti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge e dai regolamenti.

Art. 12

(Consiglieri)

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.
2. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e inoltre di formulare interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni.
3. I consiglieri hanno libero accesso agli uffici del Comune e hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

Art. 13

(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi e ne danno apposita comunicazione al Sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo.

Art. 13 bis

(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio comunale si può avvalere di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno, garantendo la rappresentanza della minoranza e di entrambi i generi ai sensi di legge.
2. Le commissioni esprimono, anche a richiesta della Giunta, del Sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del Consiglio comunale.
3. Le commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l'elaborazione di statuti e regolamenti, avvalendosi

anche di esperti esterni. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.

Art. 14

(Nomina della Giunta)

1. La Giunta, ad eccezione del Vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata, su proposta del Sindaco, dal Consiglio, che approva gli indirizzi generali di governo.
2. La nomina avviene sulla proposta complessiva del Sindaco con votazione palese, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 15

(Giunta comunale)

1. La Giunta è l'organo esecutivo e di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico-amministrativi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale, salvo quelli attribuiti alla competenza di altri organi, del segretario comunale e dei responsabili dei servizi.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

art. 16

(Competenze della Giunta)

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonché dallo statuto.
3. In particolare, la Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) propone gli atti di competenza del Consiglio;
 - c) approva i progetti preliminari di opere pubbliche che presentano una spesa complessiva, al netto dell'IVA, inferiore ad Euro 100.000,00 nonché tutti i progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche e le loro varianti;
 - d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante da leggi o regolamento e qualora risulti assegnataria delle relative quote di bilancio;

- f) omissis
 - g) omissis
 - h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - i) esercita funzioni delegate dallo stato o dalla regione;
 - j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - k) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
 - l) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale;
 - m) omissis
 - n) approva il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - o) determina la dotazione organica del personale dipendente;
 - p) omissis
 - q) omissis
 - r) nomina la commissione comunale per l'edilizia;
 - s) omissis
 - t) esprime il parere in merito alle istanze di mobilità esterna presentate dal personale dipendente;
 - u) adotta gli atti di programmazione di manifestazioni, convegni, mostre e attività culturali, sportive e sociali, nonché di promozione, comunicazione e rappresentanza;
 - v) il conferimento degli incarichi di collaborazione o di consulenza, che presentano elevati caratteri di fiduciarità a supporto dell'attività discrezionale dell'organo politico.
4. La Giunta si riserva, nei settori di propria competenza, quote di bilancio da gestire in modo autonomo ai sensi della legislazione vigente.

Art. 17

(Composizione della Giunta)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vice Sindaco e da un numero massimo di quattro assessori, ad invarianza della spesa complessiva prevista per l'indennità da corrispondere al numero di assessori indicato dalla legge. Alla proposta del Sindaco, così come disciplinata dall'articolo 14 del presente statuto, deve essere allegata l'attestazione favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria.
2. Nella composizione della Giunta deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i generi ai sensi di legge.
3. Il Consiglio comunale, su proposta motivata del Sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.
4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio, su proposta del Sindaco, con votazione espressa ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, entro trenta giorni dalla vacanza.
5. La revoca e la sostituzione devono essere immediatamente comunicate agli interessati.

Art. 18

(Funzionamento della Giunta)

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal Vicesindaco; in caso di assenza o impedimento di entrambi è presieduta da un assessore delegato dal Sindaco.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
5. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco.

Art. 19

(Sindaco)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public" oppure "Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico".
3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Art. 20

(Competenze amministrative del Sindaco)

1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
 - c) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta comunale;
 - d) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - e) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;

- f) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
 - g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nomina i rappresentanti del Comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
 - i) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
 - j) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
 - k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta;
 - l) omissis
 - m) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
 - n) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 07.12.1998 n. 54;
 - o) omissis
 - p) propone al Consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
 - q) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - r) qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza successiva;
 - s) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune;
 - t) partecipa al Consiglio permanente degli enti locali;
 - u) stipula, ai sensi della legge regionale 46/98, i contratti rogati dal segretario comunale.
2. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
 3. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

Art. 21

(Competenze di vigilanza del Sindaco)

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

- c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni partecipate dall'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate dal Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 22

(Ordinanze sindacali)

1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le ordinanze sono emanate da un assessore delegato.

Art. 23

(Vicesindaco)

1. Il Vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 19 comma 2.
3. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
4. Il Sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al Vicesindaco.

Art. 24

(Delegati del Sindaco)

1. Il Sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il Sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore e può revocare la delega conferita.

4. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al Consiglio.

TITOLO III **UFFICI DEL COMUNE**

Art. 25

(Segretario comunale)

1. Il Comune ha un segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della regione autonoma Valle d'Aosta, iscritto in apposito albo regionale.
2. Il segretario coordina e dirige le attività di gestione degli uffici e dei servizi. E' a capo del personale dipendente dell'ente, coadiuvato, in ciò, dai responsabili dei servizi.
3. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
5. Il Segretario roga i contratti nei quali l'ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale.
6. I regolamenti disciplinano ulteriori funzioni del segretario comunale.

Art. 26

(Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi)

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, i quali l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco.
2. Al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna, inerenti le assegnazioni loro attribuite annualmente dalla Giunta ed individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 27

(Competenze consultive del segretario e dei responsabili di servizi)

1. Il segretario comunale ed i responsabili dei servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne, formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.
2. Il segretario comunale esprime il parere di legittimità previsto dall'articolo 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio ed alla Giunta.
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio ed alla Giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l'atto comporti

impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 28

(Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del segretario)

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei responsabili dei servizi, degli uffici e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 29

(Competenze di legalità e garanzia del segretario)

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.
2. Attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti deliberativi del Comune.

Art. 30

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. L'amministrazione del Comune è attuata attraverso un'attività di programmazione e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti, per obiettivi e per programmi;
 - c) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione fra i vari uffici;
 - e) favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi, avendo come obiettivo un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle indicazioni della Giunta Comunale nonché delle direttive del Sindaco, con l'osservanza dei principi dettati dal presente Statuto.
3. Al Segretario comunale ed ai responsabili dei servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna.

Art. 31

(Albo pretorio on line)

1. Omissis Per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, delle ordinanze normative, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti si osserva quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il segretario comunale, o un suo incaricato, avvalendosi di un messo comunale certifica l'avvenuta pubblicazione degli atti secondo i tempi e le modalità previste dalla legge.

TITOLO IV SERVIZI

Art. 32

(Forme di gestione)

1. Il Comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 33
(Principi)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge 27.07.2000 n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
3. Omissis

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 34
(Cooperazione)

1. L'attività del Comune diretta a conseguire obiettivi d'interesse Comune con altri enti locali privilegia il metodo della cooperazione utilizzandone gli strumenti quale momento essenziale di confronto e di mediazione.

art. 35
(Comunità montane)

1. Omissis
2. La determinazione degli organi della Comunità Montana, la loro composizione e le nomine sono disciplinate dalla legge regionale;
3. Lo svolgimento in forma associata di funzioni comunali, attraverso la comunità montana, è regolato da apposite convenzioni che disciplinano i rispettivi obblighi finanziari ed organizzativi, l'oggetto, la durata, nonché le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo;
4. La convenzione stabilisce, se nel caso, anche le modalità del trasferimento del personale.

Art. 36
(Consorterie)

1. Il Comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
2. Qualora le Consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione, sono amministrate dal Comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 l.r. 5/4/1973 n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In tale caso il Consiglio comunale provvede all'amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il Sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4. La Giunta comunale esprime i pareri previsti dall'art. 1 della l.r. 5/4/1973 n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro 30 giorni dalla richiesta.
6. Il Consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel Comune.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 37

(Partecipazione popolare)

1. Il Comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurarne il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
2. Il Comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, anche in chiave preventiva, mediante regolamenti.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione, di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
4. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del Comune sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.
5. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

Art. 38

(Assemblee consultive)

1. Possono indirsi assemblee generali dei residenti e dimoranti nel Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali sono convocate dal Sindaco, su proposta di un terzo dei consiglieri assegnati o del dieci per cento degli elettori, entro trenta giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione.

Art. 39

(Interventi nei procedimenti)

1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirevi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge regionale 18/99 e dai regolamenti comunali.

Art. 40
(Istanze)

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Art. 41
(Petizioni)

1. Tutti i cittadini del Comune anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di Comune necessità, nelle materie di loro competenza.

Art. 42
(Proposte)

1. Il venti per cento degli elettori può presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del Sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

Art. 43
(Associazioni)

1. Il Comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.

Art. 44
(Referendum propositivi e consultivi)

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materie indicate nel comma 2.
2. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di tre referendum all'anno.
3. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla Giunta comunale;
 - b) da un terzo dei consiglieri comunali assegnati;
 - c) dal venti per cento degli elettori.

4. Le sottoscrizioni richieste possono essere raccolte in un periodo massimo di trenta giorni e devono essere autenticate dal segretario comunale (o da un impiegato da lui delegato) negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali oppure da un consigliere comunale in carica.
5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal Consiglio, previo parere espresso dal segretario comunale. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dal deposito della richiesta.
6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. I risultati verranno proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
9. I referendum sono approvati se i voti favorevoli risultano la maggioranza dei voti espressi e tale cifra superi il venticinque per cento degli aventi diritto al voto.
10. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del Comune.

Art. 45

(Effetti dei referendum propositivi e consultivi)

1. Qualora il referendum propositivo sia approvato, il relativo testo è equiparato a tutti gli effetti alla delibera del Consiglio ed è numerato ed è inserito nella sua raccolta. Il Consiglio potrà, in seguito, ma non prima di sei mesi dall'avvenuta esecutività, modificarlo o revocarlo.
2. Il Consiglio, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum consultivo è tenuto a deliberare sull'argomento. La delibera che non recepisce l'esito del referendum consultivo deve essere adeguatamente motivata.

Art. 46

(Accesso e informazione)

1. Al fine di rendere effettiva la loro partecipazione all'attività dell'amministrazione, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi, agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dalla legge regionale e dal vigente regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi del Comune.
2. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge e dal vigente regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi.
3. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
4. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva ed inequivocabile, nonché adeguata all'eventuale indeterminazione dei destinatari.
5. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 47

(Statuto e sue modifiche)

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il venti per cento del corpo elettorale per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 42, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 44 e 45.

Art. 48

(Regolamenti)

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del Comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello Statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'art. 42.
4. I regolamenti sono pubblicati nell'albo comunale sia dopo l'adozione da parte del Consiglio sia, per quindici giorni, dopo la loro entrata in vigore.
5. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49

(Norme transitorie)

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione autonoma della Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 50

(Norme finali)

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore delle variazioni dello statuto o di modifiche di legge si procederà all'adeguamento dei regolamenti comunali incompatibili con le nuove disposizioni.

ALLEGATO A
BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE